

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI PUBBLICI¹

Il/La sottoscritto/a ANTONIO DI PASQUA nato/a a NAPOLI
il 16/04/1980 con riferimento all'incarico di TESORIERE
rivestito presso OFI NA AV BN CE, conferito con
provvedimento/atto CONSIGLIO DIRETIVO 21/03/2023, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA'² disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013⁴;

¹ Art. 1 d.lgs. n. 39/2013

2. Ai fini del presente decreto si intende:

b) per "enti pubblici": "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

² Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

³ Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche in sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

⁴ Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, o abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo spe...

DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 39/2013¹⁰.

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dalla Legge n. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

NAPOLI, 28/05/24

FIRMA



comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

¹⁰ Art. 12 Incompatibilità tra incarichi di amministrazione statale, regionali e locali e incarichi di amministrazione esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni

1. "Gli incarichi dirigenziali, nonché le cariche di amministrazione pubblica sono incompatibili con le cariche di amministrazione pubblica, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, nonché le cariche di amministrazione pubblica di livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e di circoscrizioni, nei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, sottosegretario provinciale, sottosegretario comunale e sottosegretario di circoscrizione, sono incompatibili con le cariche di amministrazione pubblica, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, nonché le cariche di amministrazione pubblica di livello regionale sono incompatibili con le cariche di amministrazione pubblica, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo della regione interessata;

a) con la carica di componente dell'organo di indirizzo della regione interessata; b) con la carica di componente dell'organo di indirizzo di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente del consiglio dei ministri, di sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale, di sottosegretario provinciale, di sottosegretario comunale e di sottosegretario di circoscrizione, negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, nonché le cariche di amministrazione pubblica di livello provinciale sono incompatibili con le cariche di amministrazione pubblica, nelle amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo della regione;

a) con la carica di componente dell'organo di indirizzo della regione; b) con la carica di componente dell'organo di indirizzo di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di presidente del consiglio dei ministri, di sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale, di sottosegretario provinciale, di sottosegretario comunale e di sottosegretario di circoscrizione, negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".